



ASSOCIAZIONE CULTURALE-MUSICALE

SAN PAOLINO – AQUILEIA - aps

PIAZZA CAPITOLO N. 15 - 33051 AQUILEIA

P. IVA 02466540305 – C.F. 90010790302

info@associazionesanpaolino.it

associazionesanpaolino@pec.it

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 9 NOVEMBRE 2022

Il giorno 9 novembre alle ore 19.00, in seconda convocazione, si riunisce, presso la sede sociale in piazza Capitolo 15 ad Aquileia (Ud), l'assemblea dei soci dell'Associazione culturale – musicale San Paolino – aps. L'ordine del giorno è il seguente:

1. Modifica dello statuto (adeguamento alla normativa ai fini dell'iscrizione presso il RUNTS)
2. Varie ed eventuali.

Si rendono necessarie alcune modifiche in quanto, come comunicato dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia – direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità – servizio affari giuridici e legislativi della Direzione delle politiche per il Terzo Settore, lo statuto attualmente in vigore non rispetta i requisiti previsti dalla normativa in vigore.

E' opportuno in particolare procedere alla modifica agli articoli 7 e 10 dello Statuto, in quanto il loro contenuto non risulta conforme all'art. 21 d.lgs117/2017 (CTS) e l'art. 26 commi 6 e 7 CTS.

Presiede la riunione il presidente, Carlo Cossar; si occupa del verbale la vicepresidente Francesca Meneghel. Il presidente, verificata la presenza del numero legale (sono presenti 27 soci), dichiara valida la riunione.

Il presidente procede perciò alla lettura degli articoli che saranno oggetto di modifica, spiega la normativa relativa di riferimento e le modifiche che saranno apportate:

Versione statuto 2020	Proposta di revisione
- art. 7 <u>L'adesione all'Associazione comporta, per il socio maggiore di età, il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione del rendiconto economico, per le modifiche statutarie e per le nomine degli organi direttivi. L'associato ha diritto di esaminare i libri associativi presentando precisa richiesta scritta al Consiglio Direttivo inviandola all'indirizzo di posta, all'indirizzo e-mail o alla PEC dell'associazione; il Consiglio Direttivo fornirà le istruzioni necessari all'accesso ai libri sociali. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. La qualità di socio cessa per dimissioni volontarie e comportamento contrastante con gli scopi statuari.</u> L'associazione non dispone limitazioni con	art. 7 <u>L'adesione all'Associazione comporta per il socio il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione del rendiconto economico, per le modifiche statutarie e per le nomine degli organi direttivi. L'associato ha diritto di esaminare i libri associativi presentando precisa richiesta scritta al Consiglio Direttivo inviandola all'indirizzo di posta, all'indirizzo e-mail o alla PEC dell'associazione; il Consiglio Direttivo fornirà le istruzioni necessari all'accesso ai libri sociali. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. La qualità di socio cessa per dimissioni volontarie e comportamento contrastante con gli scopi statuari.</u> L'associazione non dispone limitazioni con

riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.	riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.
Art. 10 L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali. Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: - nomina e revoca i componenti degli organi associativi di amministrazione e, se necessario, il soggetto incaricato del controllo (revisione legale dei conti); - approva il bilancio di esercizio; - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - delibera sull'esclusione degli associati; - delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.); - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; - delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell'art. 2532 del C.C.. La votazione può essere fatta per alzata di mano, salvo altra forma stabilita dal Presidente. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.	Art. 10 L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. <u>I soci hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali. I candidati alle cariche sociali devono essere scelti tra le persone fisiche associate o tra le persone indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.</u> Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: - nomina e revoca i componenti degli organi associativi di amministrazione e, se necessario, il soggetto incaricato del controllo (revisione legale dei conti); - approva il bilancio di esercizio; - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - delibera sull'esclusione degli associati; - delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.); - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; - delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell'art. 2532 del C.C.. La votazione può essere fatta per alzata di mano, salvo altra forma stabilita dal Presidente. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.

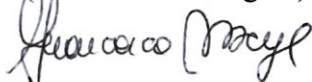
Alla lettura delle modifiche seguono alcune richieste di chiarimento da parte di alcuni soci, alle quali il presidente risponde.

Terminata la breve discussione, i presenti approvano all'unanimità le modifiche previste.

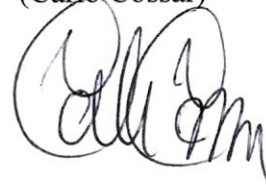
Non emergendo ulteriori spunti di discussione, la riunione si chiude alle 20.10

Il presente verbale viene scritto e approvato all'unanimità.

Il segretario
(Francesca Meneghel)



Il presidente
(Carlo Cossar)

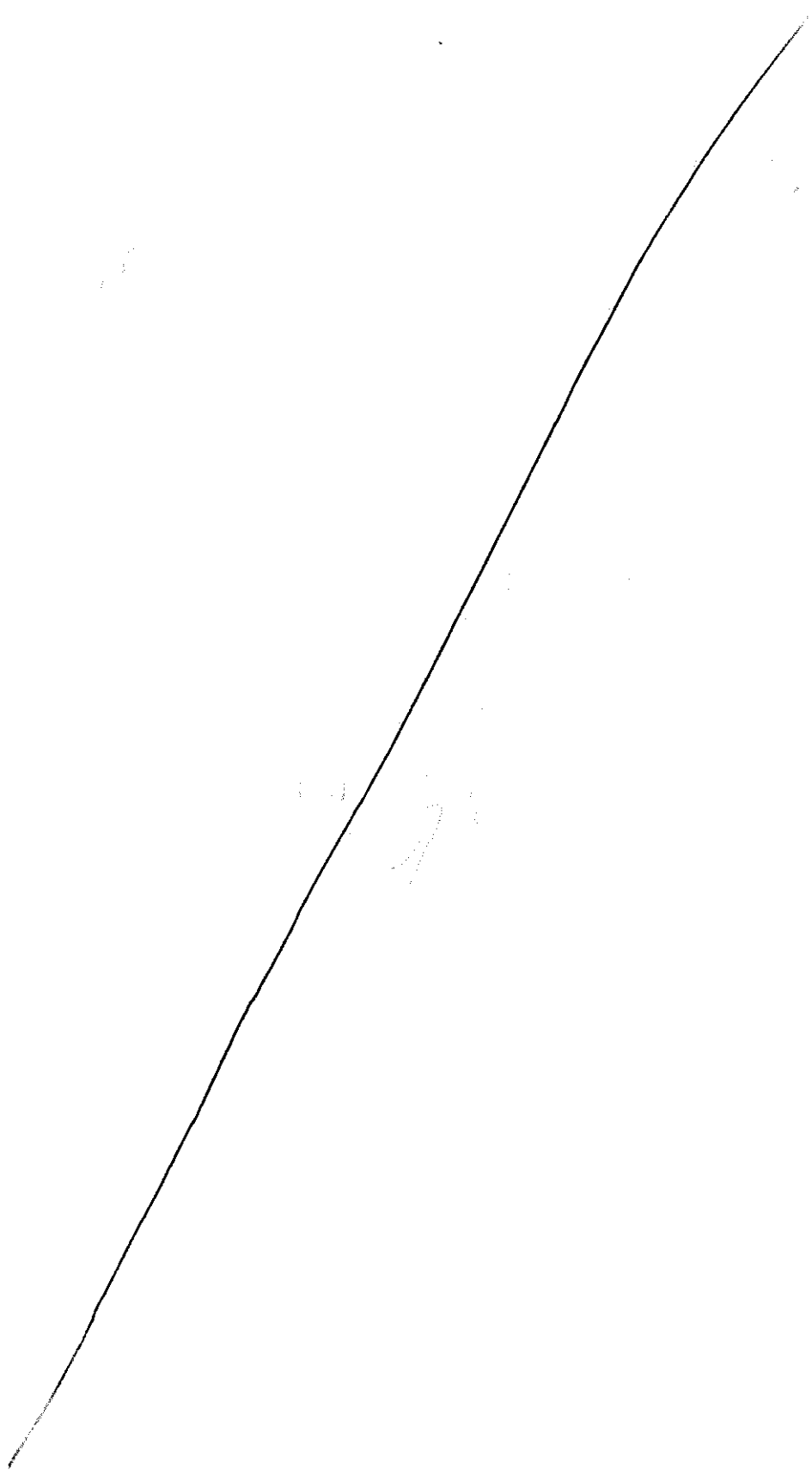


Registrato a Cervignano del Friuli il **10 GEN. 2023**
al n. 33 Serie 3 liquidati € **ESENTE**

IL COORDINATORE DI TEAM
Guido Tonazzi

* firma su delega del **Comitato Provinciale**
Paolo Brega







Registrato a Cervignano del Friuli II 10 GEN 2023
Allegato A all'Atto n. 33 Serie 3

IL COORDINATORE DI TEAM
Guido Tonazzi

* firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

STATUTO

Art. 1

L'Associazione non riconosciuta denominata **“ASSOCIAZIONE CULTURALE – MUSICALE SAN PAOLINO – AQUILEIA – APS”** disciplinata dal presente statuto, è costituita come Ente del Terzo Settore ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

L'associazione ha sede legale in Piazza Capitolo n. 15 ad Aquileia; possono tuttavia essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale. La variazione della sede non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro.

Art. 2

L'Associazione opera nel settore della cultura e più specificatamente persegue i seguenti scopi:

- svolgere attività di produzione ed offerta di servizi culturali e musicali;
- svolgere attività di ricerca e sviluppo nell'ambito del patrimonio musicale;
- attivare e gestire complessi musicali a carattere orchestrale e cameristico;
- attivare e gestire scuole di musica, corsi di istruzione e formazione musicale.

Le attività svolte dall'associazione sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e s.m.i., nonché le attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle d'interesse generale individuate

nel presente articolo purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 3

L'associazione rivolge la propria attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) Dalle quote associative versate dagli associati al momento dell'ammissione;
- b) Dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze delle gestioni;
- c) Dai lasciti, dalle donazioni, dai contributi specifici per l'acquisto di beni mobili e immobili, dai contributi effettuati e/o versati dagli associati, dagli enti pubblici, anche territoriali e/o privati ovvero dai singoli cittadini;
- d) Dai fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- e) Dalle entrate derivanti dallo svolgimento di attività d'interesse generale nelle modalità prevista dall'art. 79 comma 2 del D.Lgs 117/2017;
- f) Dai corrispettivi da soci o familiari per lo svolgimento di attività d'interesse generale;
- g) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed



altre entrate comunque denominate – (e l'eventuale avanzo di gestione) sono utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 6

L'Associazione è composta da:

- a) Soci fondatori
- b) Soci onorari
- c) Soci ordinari
- d) Soci sostenitori
- e) Soci strumentisti

Il numero degli associati, nel rispetto dei limiti minimi stabiliti dalla legge, è illimitato.

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.

Sono soci onorari le persone, gli Enti del Terzo Settore o le Associazioni senza scopo di lucro che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione.

La nomina a socio onorario sarà conferita dal Consiglio Direttivo.

Possono diventare soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine la richiesta si intende

accettata. In presenza di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi al Consiglio entro 15 giorni dal ricevimento del diniego stesso. Dal momento della presentazione della domanda e dal versamento della quota associativa l'aspirante socio può iniziare a partecipare alle attività svolte dall'associazione.

Possono diventare soci le associazioni di promozione sociale, o altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Sarà cura del Consiglio Direttivo stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.

Sono soci strumentisti coloro che, fattane richiesta, vengono accettati nell'organico dell'associazione culturale – musicale. Per tale categoria non è previsto il versamento della quota sociale.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea in relazione a:

- perdita dei requisiti per l'ammissione;
- dichiarazione di interdizione o inabilità;
- mancato versamento della quota associativa;
- comportamento lesivo ai danni dell'associazione.

Art. 7

L'adesione all'Associazione comporta, per il socio il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione del rendiconto economico, per le modifiche statutarie e per le nomine degli organi direttivi. L'associato ha diritto di esaminare i libri associativi presentando precisa richiesta scritta al Consiglio Direttivo inviandola all'indirizzo di posta, all'indirizzo e-mail o alla PEC dell'associazione; il Consiglio Direttivo fornirà le istruzioni necessari all'accesso ai libri sociali. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il



diritto di recesso. La qualità di socio cessa per dimissioni volontarie e comportamento contrastante con gli scopi statuari.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) L'organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo);
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di Controllo (ove previsto dalla normativa vigente).

Art. 9

L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico. L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto, anche attraverso mezzi elettronici, contenente la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, da spedirsi ai soci almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Art. 10

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei

presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

I soci hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali. I candidati alle cariche sociali devono essere scelti tra le persone fisiche associate o tra le persone indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Gli associati possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia consentita l'identificazione dell'intervenuto e sia possibile lo scambio di documentazione. Gli associati possono esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o in via elettronica attraverso PEC o raccomandata.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi di amministrazione e, se necessario, l'organo di controllo e dei revisori;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell'art. 2532 del C.C.. La votazione può essere fatta per alzata di mano, salvo altra forma stabilita dal



Presidente. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.

Art. 11

Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri, è eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica 3 (tre) anni. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. I consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale dell'Organo di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente, che durano in carica per la durata del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre consiglieri. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del presidente è preponderante.

Il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione) si occupa degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Consiglieri, può inoltre:

- a) promuovere l'attività dell'associazione;
- b) nominare il direttore artistico nonché direttore musicale principale;

- c) deliberare sull'ammissione sull'esclusione dei soci;
- d) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
- e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) proporre modifiche statutarie e decidere integrazioni o modifiche dello statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

Il Consigliere che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Art.13

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea generale dei soci,
- b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statuari dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 14

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8



giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

Art. 15

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 16

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto prescritto dall'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Art. 17 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

